

**VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE  
PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO ORDINARIO  
DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE**

Fondo di Integrazione Salariale disciplinato dalle disposizioni di cui al D.L. n.18 del 17 marzo 2020

**ESAME CONGIUNTO**

per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 148/2015

Il giorno 1° giugno 2020, nell'ambito dell'esame congiunto previsto dall'art. 19, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, si sono confrontati:

- BUCAP S.p.A., codice fiscale 05195930580, con sede legale sita in Roma (RM), Via Innocenzo XI n. 8, che applica il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi siglato da Confcommercio e da CGIL, CISL e UIL, in persona del legale rappresentante p.t. dr. Paolo Bartolomeo BUONGIORNO;
- FILCAMS CGIL rappresentata dal sig. Emanuele FERRETTI;
- FISASCAT CISL rappresentata dal sig. Dario CAMPEOTTO;
- UILTUCS UIL rappresentata dal sig. Paolo PROIETTI.

**PREMESSO**

- che la BUCAP S.p.A. ha fatto ricorso, a decorrere dal 27.04.2020, all'intervento del Fondo di Integrazione Salariale per le sedi di Piacenza (PC), Nogara (VR) e Burago di Molgora (MB) per le prime 5 settimane delle 9 originariamente previste dall'art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 2020;
- che con comunicazione inoltrata a mezzo PEC in data 27.05.2020 la BUCAP S.p.A., ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, ha comunicato alle OO.SS. la necessità di richiedere la proroga dell'intervento del Fondo di Integrazione Salariale con richiesta della prestazione di cui all'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 148 del 2015, per una sospensione di attività relativamente alle unità produttive di Piacenza (PC) e Nogara (VR) per le causali e l'entità ivi indicate e qui di seguito meglio specificate anche all'esito dell'esame congiunto:

**Causale:** emergenza COVID - 19

**Decorrenza e durata prevedibile della domanda:** decorrenza dal 01.06.2020 fino al 28.06.2020

**Entità e numero lavoratori interessati:**

- **Unità produttiva di Strada Torre della Razza n. 58 – Piacenza (PC):** sospensione a zero ore per n. 26 lavoratori di cui n. 5 lavoratori a tempo parziale, per un numero complessivo massimo di ore pari a 3.940;
- **Unità produttiva di Via Labriola n. 6 – Nogara (VR):** sospensione a zero ore per n. 6 lavoratori, per un numero complessivo massimo di ore pari a 960;



- che l'azienda appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015 e ove non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

**PREMESSO ALTRESÌ**

- che le OO.SS. hanno richiesto la fissazione dell'incontro ai fini dell'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale.

Ciò premesso le Parti, esaminata la situazione aziendale

- si danno atto che per tutto il periodo di sospensione dell'attività non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale oggetto del presente accordo;
- dichiarano che tale totale riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile alla Società né ai lavoratori, pertanto ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 148/2015.

Le Parti si danno atto che le cause per le quali si richiede il Fondo di Integrazione Salariale sono dovute a situazioni aziendali relative ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali.

La BUCAP S.p.A., nelle more dei termini di legge e della procedura telematica – in forma on line – sul portale dell'INPS, presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e modi stabiliti, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 148/2015.

Le parti si danno atto che l'intervento coprirà tutti i lavoratori oggetto del presente accordo, ivi in quanto il requisito dei 90 giorni di anzianità di lavoro di cui all'art.1, co. 2, del D.Lgs. n. 148/2015, è stato escluso dalle disposizioni introdotte dal D.L. n. 18 del 2020.

La BUCAP S.p.A. si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla possibilità di riattivare l'attività sospesa lo consentano, a richiamare in servizio i lavoratori attualmente in sospensione, interessati alla presente domanda di Fondo di Integrazione Salariale.

Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.L. n. 18/2020 e concordano sulla richiesta di intervento di Fondo di Integrazione Salariale con sospensione dell'attività lavorativa a zero ore dal 01.06.2020 al 28.06.2020 per n. 32 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore pari a 3.940 per le due unità produttive sopra meglio specificate, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili.

Su richiesta di una delle Parti firmatarie sarà possibile realizzare una verifica complessiva dell'applicazione del presente accordo, al termine o anche nel corso della vigenza dello stesso.

Tenuto conto della condizione straordinaria ed emergenziale in cui le Parti si trovano a definire il presente accordo, che non consente di fatto la possibilità per le Organizzazioni di incontrare i lavoratori per informarli preventivamente sulle ragioni e gli effetti dell'applicazione dell'istituto del



2



FIS, l'azienda si rende disponibile, non appena ciò sarà possibile, a rendere agibile, su eventuale richiesta delle OOS, un incontro tra le stesse e i lavoratori, così che sia garantita la possibilità per gli stessi lavoratori di ricevere chiarimenti e informazioni dalle Organizzazioni citate, eventualmente anche mediante la convocazione di un'assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 della Legge n. 300 del 1970 e dall'art. 30 del vigente CCNL applicato in azienda.

La BUCAP, inoltre, si impegna ad anticipare il pagamento della prestazione ai lavoratori coinvolti, effettuando poi il recupero attraverso il sistema del conguaglio mediante il flusso UNIEMENS una volta ottenuta la prescritta autorizzazione da parte dell'INPS.

Letto, confermato e sottoscritto

l'Azienda




LE OO.SS.

Filcams Cgil



Fisascat Cisl



Witups Uil

